



Gli strumenti del Codice dell'Amministrazione Digitale

Prefettura di Reggio Calabria

23-25 novembre 2010

www.vincenzocalabro.it



Programma

Il Codice dell'Amministrazione Digitale	1° giorno
Il Documento Informatico	1° giorno
Firma digitale	1° giorno
Protocollo informatico	2° giorno
La gestione documentale	2° giorno
Glossario Inglese Informatico	2° giorno
Posta elettronica / P.E.Certificata	3° giorno
Siti della Pubblica Amministrazione	3° giorno
Glossario Inglese Informatico	3° giorno

Introduzione

Il codice dell'amministrazione digitale (CAD), emanato nel 2005 con D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rappresenta il punto di riferimento per qualsiasi analisi che intenda affrontare il tema dei "nuovi diritti digitali" riconosciuti ai cittadini dall'ordinamento.

**Testo vigente dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104**

http://www.digitpa.gov.it/amministrazione_digitale

Il Codice si struttura in 92 articoli suddivisi in nove capi:

I - Principi Generali	II – Documento Informatico e firme elettroniche	III - Formazione e gestione documento informatico all'interno della P.A.
IV - Trasmissione documento informatico al cittadino e tra P.A.	V - Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in Rete	VI - Sviluppo e riuso software P.A..
VII - Regole tecniche	VIII - Sistema pubblico di connettività	IX - Disposizioni transitorie e finali

Finalità (art. 2)

- Garantire che tutte le Pubbliche amministrazioni assicurino la disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale
- Implementare l'efficienza e la trasparenza che spesso mancano nell'attuale struttura "cartacea" e abbattere i costi di gestione in relazione alla comunicazione
- Introdurre normativamente i "nuovi diritti": il diritto all'uso delle tecnologie, il diritto ad inviare ed a reperire documenti in formato digitale, il diritto ad effettuare pagamenti in formato digitale

I nuovi diritti

Articolo 3 (CAD) – Diritto all'uso delle nuove tecnologie

- I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice
- I rapporti fra cittadino e PA potrebbero quindi essere interamente svolti **on line**, senza bisogno di recarsi agli sportelli

I nuovi diritti

Art. 3- Comma 1 bis: La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104

Prevede che le comunicazioni, i depositi e le notifiche avvengano in formato digitale.

I nuovi diritti

Articolo 4 (CAD) – Diritto di accesso ai documenti

- Con questo articolo viene concesso l'invio di documenti inerenti ai propri procedimenti in formato digitale, attraverso canali di comunicazione digitali.
- Il cittadino può, inoltre, partecipare attivamente al procedimento amministrativo mediante l'invio di documentazione utilizzando gli strumenti informatici.

I nuovi diritti

Articolo 5 (CAD) – Diritto ad effettuare ogni pagamento in forma digitale

- Le spettanze dovute alle pubbliche amministrazioni potranno essere evase attraverso strumenti di pagamento digitali.
- La Direttiva del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 18 novembre 2005 “Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale”, tuttavia, rileva come le Pubbliche Amministrazioni che prevedono la possibilità di effettuare pagamenti online siano ancora insufficienti

I nuovi diritti

Articolo 6 (CAD) – Utilizzo della posta elettronica certificata

- Le pubbliche amministrazioni centrali **dovranno** utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
- E' necessario prevedere un canale di comunicazione sicuro ed autentico attraverso il quale veicolare le informazioni

I nuovi diritti

Articolo 9 (CAD) – Diritto alla partecipazione democratica elettronica

- Il CAD individua come diritto che deve essere garantito a ciascun cittadino quello relativo alla partecipazione democratica elettronica.

“Internet ci ha insegnato che è possibile cambiare il procedimento di elaborazione delle proposte, farlo diventare da procedimento chiuso in poche stanze o ristretto a poche persone, fatto corale”

Per esempio: Voto elettronico, Petizioni online, Sondaggi, Referendum popolari

Rischi

- Uno dei pericoli principali – che fa parte del fenomeno noto come **digital divide** – è quello che un rilevante numero di cittadini in ritardo con l'alfabetizzazione informatica o semplicemente diffidenti possa risultare discriminato o addirittura socialmente emarginato da un passaggio radicale e non bilanciato ad un'amministrazione esclusivamente digitale
- Un altro rischio potrebbe essere quello di contemperare le esigenze di privacy degli individui contrapposto al diritto di accesso alle informazioni

Gli strumenti

- La **Carta di Identità Elettronica (C.I.E.)** ha la funzione di sostituire progressivamente i vecchi documenti di riconoscimento cartacei.
- La presenza della banda ottica (funzione di sicurezza in quanto non permette di modificare i dati) e del microprocessore (permette di identificare in rete il titolare e di immagazzinare alcuni dati)



Gli strumenti

- La **Carta Nazionale dei Servizi (C.N.S.)** istituita con Decreto del Presidente della Repubblica 117 del 2 marzo 2004 è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate, in attesa della carta d'identità elettronica, al fine di anticipare le funzioni di accesso ai servizi della P.A. (per ora firma digitale, pagamenti elettronici, tessera sanitaria e servizi anagrafici)
- La carta nazionale dei servizi contiene un certificato di autenticazione, consistente nell'attestato elettronico che assicura l'autenticità delle informazioni necessarie per l'identificazione in rete del titolare della carta



Gli strumenti

2. Firma digitale

- La **firma digitale** consente di garantire la paternità e l'autenticità di un documento digitale e rappresenta l'unico strumento attraverso il quale il cittadino può interagire con la pubblica amministrazione attraverso documenti dallo stesso prodotti:
 1. Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
 2. Siti internet della Pubblica Amministrazione
 3. Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica

Gli strumenti


3. Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)

- Per posta elettronica certificata si intende “ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici”. La PEC risponde, quindi, all’esigenza di poter utilizzare un canale sicuro di comunicazione sia tra cittadini, tra cittadino e Pubblica Amministrazione e tra uffici della Pubblica Amministrazione. Quali sono i vantaggi:
- Certezza dell’invio e della ricezione
- Garanzia circa l’identità del mittente e del destinatario
- Possibilità di reperire sui siti istituzionali i riferimenti delle caselle di posta elettronica degli uffici competenti
- Risparmio di spesa per la Pubblica Amministrazione

Gli strumenti

4. Siti web istituzionali

- I **siti web istituzionali** costituiscono lo sportello telematico della futura amministrazione. Per garantire l'accesso e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, il legislatore ha previsto una disciplina specifica proprio per questi strumenti che ha l'obiettivo di far rispettare i seguenti principi:



Organizzazione delle PP.AA.

Art. 12. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

- Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

Organizzazione delle PP.AA.

Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici

- Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Organizzazione delle PP.AA.

Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione

- La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
- In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Obbligatorietà?

Art. 2 – comma 2 bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

Organizzazione delle PP.AA.

Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

- E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

www.funzionepubblica.gov.it

Organizzazione delle PP.AA.

- Il portale della legislazione vigente

www.normattiva.it